

Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi

Conchiusa a Bruxelles il 23 settembre 1910

Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1954²

Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954

Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1954

(Stato 31 maggio 2005)

Art. 1

L'assistenza e il salvataggio delle navi di mare in pericolo, delle cose che si trovano a bordo, del nolo e dei prezzi di viaggio, come pure i servizi dello stesso genere resi fra navi di mare e battelli di navigazione interna, sono sottoposti alle disposizioni seguenti, senza che si debba distinguere fra queste due specie di servizi, e senza che si abbia a tener conto delle acque dove essi sono stati resi.

Art. 2

Qualunque fatto d'assistenza o di salvataggio che abbia avuto un risultato utile dà luogo a un equo compenso.

Non è dovuto alcun compenso se il soccorso prestato rimanga senza utile risultato.

In nessun caso la somma da pagarsi può superare il valore delle cose salvate.

Art. 3

Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso nonostante la proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 4

Il rimorchiatore non ha diritto a compenso per l'assistenza o il salvataggio della nave da esso rimorchiata, o del suo carico, se non quando abbia reso servizi eccezionali, che non possano essere considerati come l'adempimento del contratto di rimorchio.

Art. 5

È dovuto un compenso anche nel caso in cui l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo fra navi appartenenti al medesimo proprietario.

RU 1954 686; FF 1953 III 781 ediz. franc. e 1953 III 749 ediz. ted.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² N. 4 del DF del 17 marzo 1954 (RU 1954 663)

Art. 6

L'ammontare del compenso è fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall'Autorità giudiziaria.

Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.

La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sarà regolata dalla legge nazionale della nave.

Art. 7

Ogni Convenzione di assistenza e di salvataggio stipulata al momento e sotto l'influenza del pericolo può, a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall'autorità giudiziaria, se questa ritenga che le condizioni convenute non sono eque.

In tutti i casi, allorché sia provato che il consenso di una delle parti fu viziato da dolo o reticenza, oppure allorché il compenso sia, in modo eccessivo in un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la Convenzione può essere annullata o modificata dall'Autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata.

Art. 8

Il compenso è fissato dall'Autorità giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base:

- a. in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi e il merito di coloro che hanno prestato soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita, dai suoi passeggeri e dal suo equipaggio, dal suo carico, dai salvatori e dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, e i rischi di responsabilità, e altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, se occorre, dell'adattamento speciale della nave soccorritrice;
- b. in secondo luogo il valore delle cose salvate.

Si applicano le medesime disposizioni alla ripartizione prevista dall'articolo 6, comma 2°.

L'Autorità giudiziaria può ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si sono resi colpevoli di furti, ricattazioni o altri atti fraudolenti.

Art. 9

Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo al salvataggio o all'assistenza hanno diritto a un'equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

Art. 10

L'azione per pagamento del compenso si prescrive in due anni a cominciare dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate.

Le cause di sospensione o d'interruzione di questa prescrizione sono determinate dalla legge del Tribunale adito.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere, nelle leggi rispettive, come prorogante il termine qui sopra fissato, il fatto che la nave assistita o salvata non si poté sequestrare nelle acque territoriali dello Stato in cui l'attore ha il suo domicilio o il suo principale stabilimento.

Art. 11

Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio e i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.

Il proprietario della nave non è responsabile per le contravvenzioni alla disposizione che precede.

Art. 12

Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l'infrazione all'articolo che precede, s'impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perché tale infrazione sia repressa.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le leggi o i regolamenti che già fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.

Art. 13

La presente Convenzione non porta deroga alle disposizioni della legislazioni nazionali o dei trattati internazionali rispetto all'organizzazione di servizi d'assistenza o di salvataggio per parte delle autorità pubbliche, oppure sotto il loro controllo, e specialmente rispetto al salvataggio degli attrezzi da pesca.

Art. 14

La presente Convenzione non s'applica alle navi da guerra, ne alle navi dello Stato esclusivamente adibite a un pubblico servizio.

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate relativamente a tutti gl'interessati allorquando, sia la nave soccorritrice o salvatrice, sia la nave assistita o salvata, appartenga a uno Stato di una delle Alte Parti contraenti, come pure negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

È tuttavia stabilito:

1. che, rispetto agli interessati appartenenti a uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potrà essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocità;
2. che allorquando tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato cui appartiene il Tribunale adito, si applicherà la legge nazionale e non la Convenzione;
3. che, senza pregiudizio di più ampie disposizioni delle leggi nazionali, l'articolo 11 è applicabile soltanto fra navi appartenenti agli Stati delle Alte Parti contraenti.

Art. 16

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di provocare la riunione di una nuova conferenza, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e, specialmente di estenderne, se possibile, la sfera d'applicazione.

Quella fra le potenze che faccia uso di questa facoltà dovrà notificare la sua intenzione alle altre potenze per tramite del Governo belga, il quale s'incaricherà di convocare la conferenza entro sei mesi.

Art. 17

Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda. Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, o ciascuno dei Governi delle Alte Parti contraenti; produrrà i suoi effetti scorso che sia un mese dopo l'invio della notificazione fatta dal Governo belga.

Art. 18

La presente Convenzione sarà ratificata.

Scorso un anno, al più tardi, a principiarsi dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di far decidere se sia il caso di metterla in vigore.

Le ratificazioni saranno, in tal caso, depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo questo deposito.

Il Protocollo resterà aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla conferenza di Bruxelles.

Trascorso questo termine, essi non potranno che aderirvi in conformità delle disposizioni dell'articolo 17.

Art. 19

Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti disdicesse la presente Convenzione, la disdetta non produrrà i suoi effetti che un anno dopo il giorno in cui essa sia stata notificata al Governo belga, e la Convenzione rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti rispettive hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 23 settembre 1910.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 marzo 2005

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	13 aprile	1964 A	20 luglio	1964
Angola ^a	30 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Antigua e Barbuda ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Argentina	28 febbraio	1922 A	15 aprile	1922
Australia ^b	9 settembre	1930 A	24 ottobre	1930
Norfolk, Isola di ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Austria	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Bahamas ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Barbados ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Belgio	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Belize ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Brasile	31 dicembre	1913	31 gennaio	1914
Capo Verde ^a	30 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Cina				
Hong Kong ^c	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^d	8 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Congo (Kinshasa)	17 luglio	1967 A	17 agosto	1967
Dominicana, Repubblica	23 luglio	1958 A	25 settembre	1958
Egitto	19 novembre	1943 A	1° gennaio	1944
Eritrea ^e	9 novembre	1934 A	5 gennaio	1935
Estonia	15 maggio	1929 A	20 febbraio	1930
Figi, Isole	22 agosto	1972 S	10 ottobre	1970
Finlandia	17 luglio	1923 A	28 agosto	1923
Francia	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Gambia ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Ghana ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Giamaica ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Giappone	12 gennaio	1914	12 febbraio	1914
Grecia	15 ottobre	1913	15 novembre	1913
Grenada ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Guinea-Bissau ^a	30 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Guyana ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Haiti	18 agosto	1951 A	1° novembre	1951
India ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Irlanda ^b	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Italia	2 giugno	1913	2 luglio	1913
Kenya ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Kiribati ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Lettonia	2 agosto	1932 A	16 settembre	1932
Lussemburgo	18 febbraio	1991 A	22 maggio	1991

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Madagascar	13 luglio	1965 S	26 giugno	1960
Malaysia ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Malta ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Maurizio ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Messico	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Mozambico ^a	30 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Nigeria ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Oman	21 agosto	1975 A	1° ottobre	1975
Papua Nuova Guinea	14 ottobre	1980 S	16 settembre	1975
Paraguay	22 novembre	1967 A	22 dicembre	1967
Polonia	15 ottobre	1921 A	17 novembre	1921
Portogallo	25 luglio	1913	25 agosto	1913
Regno Unito				
Anguilla	1° febbraio	1913	3 marzo	1913
Bermuda	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Gibilterra	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Guernsey	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Honduras britannico	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Jersey	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Man, Isola di	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Sant'Elena	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Turche e Caicos, Isole	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Vergini britanniche, Isole	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Romania	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Russia	10 luglio	1936 A	27 agosto	1936
Saint Kitts e Nevis ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Saint Vincent e Grenadine	21 settembre	2001 S	28 ottobre	1979
Salomone, Isole	17 settembre	1981 S	7 luglio	1978
Santa Lucia	21 marzo	1990 S	22 febbraio	1979
São Tomé e Príncipe ^a	30 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Seicelle ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Serbia e Montenegro	31 dicembre	1931 A	12 febbraio	1932
Singapore	18 giugno	1974 S	9 agosto	1965
Siria	1° agosto	1974 A	1° settembre	1974
Slovenia	16 novembre	1991 S	25 giugno	1991
Somalia ^{b c}	9 novembre	1934 A	5 gennaio	1935
Sri Lanka ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Stati Uniti	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Svizzera	28 maggio	1954 A	15 agosto	1954
Timor Est ^a	30 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Tonga	13 giugno	1978 A	30 luglio	1978
Trinidad e Tobago ^b	3 febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Turchia	4 luglio	1955 A	16 settembre	1955

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Tuvalu ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Ungheria	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Uruguay	21 luglio	1915 A	24 agosto	1915

^a Adesione o ratifica ad opera del Portogallo.

^b Adesione o ratifica ad opera del Regno Unito.

^c Adesione o ratifica ad opera dell'Italia.

^d Dal 3 mar. 1913 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

^e Dal 30 ago. 1914 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 ott. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.